



**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|----------|------------|----------|----------------------|
| 1) Dott. | Filippo | Lamanna |Presidente rel. |
| 2) Dott. | Guendalina | Pascale |Giudice |
| 3) Dott. | Marco | Valecchi |Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

VISTO

il ricorso depositato in data 13.3.2015 con cui la società INDUSTRIAL PLANTS S.r.l. in liquidazione, con sede legale in San Pietro Mosezzo (Novara), via Biandrate ang. Via Verdi n. 257, ha proposto una domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

RILEVATO CHE

- la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda e la proposta sono state autorizzate e sottoscritte in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, 4° comma, l.fall.;
- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;
- la domanda prevede il pagamento integrale entro tre anni dalla data del passaggio in giudicato del decreto di omologa dei crediti prededucibili e per spese di procedura (Euro 216.923) e dei creditori privilegiati generali e speciali capienti (Euro 354.747), nonché, nella misura del 19,83%, dei creditori chirografari (Euro 659.788 su totali Euro 3.682.010) senza suddivisione in classi; ciò mediante la liquidazione delle attività della ricorrente previa intermedia affittanza della propria azienda a soggetto che ha anche offerto irrevocabilmente di acquistarla;
- unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:
 - a) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

- b) un'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente;
- c) uno stato analitico-estimativo delle attività;
- d) un elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ;
- f) una relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), l.fall.;
- g) ulteriore documentazione esplicativa;

RITENUTO CHE

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;
- questo Giudice sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo stato esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Novara;
- sia del tutto evidente - in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata -, e che sia stata comunque documentata, la natura commerciale della società ricorrente, la quale inoltre risulta avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, ampiamente superiore ad € 500.000,00 ed avere avuto nei tre esercizi precedenti alla data di deposito del ricorso un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00 e ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, sì da superare le soglie di cui al citato art. 1 l.fall.;
- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. ;
- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 162, comma 2, l.fall. in relazione all'art. 161, comma 3, l.fall., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;
- effettuata tale analisi, debbano nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale), ancorchè l'attestatore abbia esposto valori di attivo e passivo non perfettamente coincidenti con quelli indicati dalla ricorrente (avendo stimato un attivo per Euro 1.180.975,93 e un passivo per Euro 3.559.062,51 contro quelli indicati dalla società rispettivamente in Euro 1.231.457 e in Euro 3.327.245, con una conseguente minor percentuale di soddisfo per i chirografari attestata al 14,30%); tale riscontro parzialmente positivo non esclude però la necessità che nel corso del procedimento la ricorrente integri e rettifichi la proposta eliminando alcune residue criticità che, se per il momento il Tribunale reputa di considerare non ostative all'ammissione, potrebbero invece impedire l'omologazione (tra l'altro: l'affittuaria ha considerato possibile – con apposita

clausola contenuta nella proposta irrevocabile d'acquisto 4.2.2105 - portare in deduzione del prezzo di eventuale acquisto del ramo d'azienda nel frattempo condotto in affitto il 50% dei canoni corrisposti nelle more e le quote di TFR maturate a favore dei dipendenti transitati *medio tempore* alle dipendenze dell'affittuaria stessa, clausola che appare però inammissibile sia perché incidente in senso negativo sulle procedure competitive, visto che di tale beneficio non possono fruire altri concorrenti, sia perché potenzialmente distrattiva di beni, da un lato i canoni, già acquisiti nel frattempo alla massa, e dall'altro i ratei di TFR, che fanno carico *ex lege* all'affittuaria per il periodo di durata dell'affitto; tuttavia, trattandosi di mera proposta d'acquisto irrevocabile ed impegnativa, in quanto unilaterale, solo per l'affittuario, e non di un contratto bilateralmente impegnativo, nulla osta che in fase esecutiva il nominando liquidatore apra la vendita al mercato ad un prezzo anche diverso da quello offerto, comunque ponendo condizioni di vendita e pagamento del prezzo diverse, che non consentano affatto lo scomputo di cui alle dette clausole; sarebbe in ogni caso meglio se durante il procedimento di concordato ogni equivoco fosse eliminato per maggior trasparenza e tutela dei creditori chiamati al voto);

- alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano – sia pure con le avvertenze appena dette - le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;

- quanto alla nomina dell'organo commissariale, possa procedersi alla sua designazione, per brevità, direttamente in dispositivo;

Per Questi Motivi

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società INDUSTRIAL PLANTS S.r.l. in liquidazione, con sede legale in San Pietro Mosezzo (Novara), via Biandrate ang. Via Verdi n. 257;

2) delega alla procedura il Presidente, dott. Filippo Lamanna;

3) nomina un commissario giudiziale nella persona della Rag. CINZIA MARNATI;

4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 18 giugno 2015 ore 11.00 avanti al Giudice Delegato, presso l'aula delle udienze a ciò destinata nel Palazzo di Giustizia di Novara;

5) dispone:

- che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 30.4.2015; nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese); l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del commissario giudiziale;

- che il commissario depositi sia in forma digitale in via telematica, sia in forma cartacea in cancelleria, la sua relazione ex art. 172 L.F. entro il **termine di dieci giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), L.F., la somma di € 12.000 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20 % delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso il Banco Popolare, sede della filiale di Novara;
- che essa metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 L.F.;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché sui quotidiani "La Stampa", "Repubblica" e "Il Sole 24 Ore" nonché sul sito www.tribunale.novara.it e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, L.F. .

Così deciso in Novara, in data 19 marzo 2015

*Il Presidente
(dott. Filippo Lamanna)*

